

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a [REDACTED] mediante il servizio postale, [REDACTED], [REDACTED] esponevano che:

- ✓ con contratto dell'11 giugno 2002 avevano venduto al convenuto un terreno in [REDACTED], in atti precisamente identificato secondo gli estremi catastali;
- ✓ contestualmente le parti avevano pattuito l'edificazione di un muro a cavaliere della linea di confine fra il terreno alienato a [REDACTED] la residua proprietà delle attrici;
- ✓ il muro era stato tuttavia edificato in posizione difforme da quella prevista dagli accordi fra le parti e dal progetto depositato presso il Comune ed era stato collocato tutto all'interno del fondo delle attrici;
- ✓ le richieste rivolte a [REDACTED] per il ripristino del confine corretto era rimaste senza esito.

Su queste premesse le attrici proponevano azione di regolamento di confini, sul presupposto dell'incertezza circa "la posizione della linea di confine" fra i fondi e chiedevano che il convenuto fosse condannato a rilasciare la porzione di terreno illegittimamente occupata, previo abbattimento del muro e ricostruzione dello stesso sul confine, a cura e spese della controparte.

Dopo un primo rinvio dell'udienza di prima comparizione, per il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, all'udienza del 29 aprile 2004 era dichiarata la contumacia del convenuto.

Assegnati all'udienza del 16 settembre 2004 i termini per la precisazione e modifica delle domande e per richieste istruttorie e produzioni di documenti, all'udienza del 20 gennaio 2005 non era ammessa la prova orale sollecitata dalle attrici, ma era ravvisata l'opportunità di eseguire una CTU sul quesito in atti specificato.

Depositata la relazione di CTU il 28 maggio 2005, all'udienza del 21 giugno 2005 la causa era ritenuta matura per la decisione e le attrici precisavano le conclusioni come da foglio allegato nell'udienza del giorno successivo.

Assegnato il termine per il deposito della comparsa conclusionale, la causa era trattenuta per la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La soluzione corretta della controversia è offerta dalla CTU, che ha appurato che il muro di confine è stato costruito completamente all'interno del fondo delle attrici, con uno scostamento rispetto al confine effettivo di mt. 1,21 sul lato est e di mt. 1,07 sul lato ovest.

Ne consegue che il muro come attualmente esistente dovrà essere demolito e ricostruito, a cura e spese del convenuto contumace, a cavaliere della linea di confine e, quindi, in posizione spostata rispetto alla sede di attuale per mt. 1,21 sul lato est e mt. 1,07 sul lato ovest, verso il fondo di proprietà di [REDACTED]

Vertendosi in ipotesi di usurpazione del terreno di proprietà delle attrici da parte del convenuto, quest'ultimo, soccombente, dovrà loro rimborsare le spese di lite, liquidate come da dispositivo e le spese per CTU, come a suo tempo liquidate.

PQM

### IL TRIBUNALE DI MILANO in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia del convenuto, respinta ogni diversa domanda eccezione, deduzione,


#### CONDANNA

[REDACTED] a demolire il muro eretto a confine con il fondo di proprietà delle attrici [REDACTED] e [REDACTED] ed ricostruirlo, a sua cura e spese, a cavaliere della linea di confine e, quindi, in posizione spostata rispetto alla sede di attuale per mt. 1,21 sul lato est e mt. 1,07 sul lato ovest, verso il fondo di proprietà di [REDACTED]

#### CONDANNA

[REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] e [REDACTED], le spese di lite, che si liquidano in euro [REDACTED] per spese, euro [REDACTED] per diritti, euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in euro [REDACTED] oltre IVA e CPA come per legge, nonché le spese per CTU, come a suo tempo liquidate.

Così deciso in Milano, il 28 ottobre 2005.



il Giudice  
Giovanni Rollero